

La presente licenza, subordinata alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, viene rilasciata alle seguenti condizioni:

1. in caso di revoca/decadenza ovvero di rinuncia da parte del concessionario, quest'ultimo dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata da ogni attrezzatura presente nella pertinenza demaniale. Il Capo del Compartimento avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta;
 2. parimenti il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle eventuali sanzioni penali in cui il concessionario sia incorso;
 3. nei suddetti casi di revoca della concessione e dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata rimuovendo i manufatti impiantati, nonché di riconsegnare l'area in pristino stato all'Autorità Marittima concedente, a fronte dell'intimazione in tal senso del Capo del Compartimento, notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione di sgombero, per la durata di giorni dieci, all'Albo della Capitaneria di Porto e del Comune entro il cui territorio si trova la zona demaniale occupata;
 4. qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, sia in caso di revoca che di dichiarazione di decadenza della concessione, l'Autorità Marittima avrà facoltà di provvedervi d'Ufficio in danno del concessionario, recuperando le eventuali spese sostenute nei modi prescritti dall'art. 84 del Codice della Navigazione, ovvero rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato art.84 del Codice della Navigazione;
 5. il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione;
 6. il concessionario non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della presente concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi ed alla pubblica circolazione; sarà obbligo del concessionario lasciare libero accesso sia di giorno che di notte ai manufatti da lui realizzati sulla zona demaniale concessa, al personale delle Capitanerie di Porto, del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - Ufficio Tecnico per le Opere Marittime, dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre pubbliche amministrazioni interessate;
 7. nei casi di rinuncia, decadenza, revoca o comunque perdita di validità della presente licenza le eventuali opere abusive di difficile rimozione resteranno acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinarne la demolizione con la conseguente restituzione dell'area demaniale in pristino stato;
 8. eventuali opere di difficile rimozione, comunque erette sull'area in questione, si intendono acquisite allo Stato al termine della presente concessione. L'Amministrazione valuterà l'opportunità del loro mantenimento, fatta salva la facoltà di ordinarne la demolizione;
 9. sono a carico del concessionario tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per la buona conservazione delle opere e degli impianti di proprietà dello Stato, con facoltà dell'Amministrazione, in caso d'inadempienza, di procedere d'ufficio ai relativi lavori rivalendosi sul deposito di cui all'art. 17 comma 2^a e 3^a del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, ferma restando la responsabilità del concessionario per le maggiori spese e per gli eventuali danni a terzi, con diritto di rivalsa dell'Amministrazione (art. 23 del Regolamento al Cod. Nav.);
 10. decorso il termine di durata della concessione, la stessa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna speciale diffida o costituzione in mora, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
 11. ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione il concessionario deve prestare idonea cauzione per gli obblighi assunti con la concessione stessa, nelle forme di legge e nella misura che sarà indicata dall'Amministrazione concedente;
 12. l'Amministrazione Marittima ha facoltà di impiegare a suo insindacabile giudizio, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, l'intero deposito cauzionale o parte di esso effettuato dal concessionario, anche per il pagamento degli eventuali conguagli dei canoni;
 13. il concessionario si impegna, inoltre, fin dalla data di rilascio del presente titolo, a provvedere, in caso di revoca della fidejussione ovvero della polizza assicurativa, prestata a norma dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, o qualora essa non venga rinnovata alla scadenza, alla contestuale costituzione, a pena di decadenza della concessione, della cauzione in numerario od in titoli di stato o garantiti dallo Stato per l'ammontare stabilito fino al termine della concessione;
 14. il concessionario, a pena della decadenza della concessione, si impegna a versare all'Erario eventuali conguagli sui canoni già corrisposti, che l'Amministrazione Marittima dovesse richiedere;
 15. **contestualmente al canone statale dovrà essere corrisposta l'imposta regionale nella misura del 10% del canone statale mediante versamento sul c/c postale n.10467678 intestato a "Regione Abruzzo - Imposta regionale Concessioni statali beni del demanio" con la seguente causale - Imposta regionale sulle Concessioni statali dei beni del demanio;**
 16. **il concessionario si impegna, a pena di decadenza ex art. 47, lett. f) del codice della navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. - Sistema Informativo Demanio - ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da +/- mt. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso;**
 17. **il concessionario si impegna, altresì, ad adeguare la propria concessione, pena decadenza, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero disciplinarsi nell'ambito del redigendo piano regolatore portuale.**
- La presente licenza è subordinata, altresì, alle seguenti condizioni speciali:**
- a) **il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto dal Comune di Pescara le prescritte autorizzazioni ai fini urbanistici ed ambientali, da richiedersi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di rilascio della presente licenza, che dovranno essere trasmessi a questa Capitaneria di Porto;**
 - b) il concessionario è obbligato a realizzare interamente tutte le opere previste nella documentazione tecnica allegata alla presente licenza;
 - c) durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere evitato qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio e del mare;
 - d) i lavori dovranno essere eseguiti sotto la direzione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione;
 - e) la realizzazione degli impianti tecnici dovrà essere affidato ad Imprese abilitate, ai sensi del D.M. 37/2008, e gli stessi dovranno rilasciare apposita dichiarazione di conformità degli impianti stessi, che dovrà essere trasmessa alla Capitaneria di Porto di Pescara;
 - f) durante l'esecuzione dei lavori la ditta dovrà ottemperare a tutte le disposizioni normative in materia di organizzazione e sicurezza dei cantieri;
 - g) dovrà essere curata la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera in modo tale da assicurare in qualsiasi momento il regolare esercizio della stessa nonché curare il decoro e la costante pulizia dell'area in concessione;
 - h) il concessionario, nell'espletamento dell'attività oggetto della presente concessione, dovrà munirsi di idoneo battello atto a consentire tutte le operazioni di assistenza e supporto alle unità presenti nell'area assentita in concessione;
 - i) il concessionario dovrà munirsi di idonee dotazioni antinquinamento (fogli oleoassorbenti, panne galleggianti, ecc.) da custodire all'interno dell'area in concessione e comunque prontamente utilizzabili in caso di necessità;
 - j) **il concessionario dovrà assicurare la pronta reperibilità in particolari condizioni di emergenza, quali l'innalzamento del livello delle acque del fiume Pescara ovvero in tutti i casi in cui sia necessaria una costante vigilanza dell'area oggetto di concessione;**
 - k) prima dell'inizio dei lavori, la cui data dovrà essere comunicata alla Capitaneria di Porto di Pescara ed al Provveditorato Interregionale OO.PP. per il Lazio, Abruzzo, e Sardegna - Ufficio 7